

Allegato 2

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali".

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Recepimento

- , «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 04.05.1999);
- Decreto n. 5046 di data 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in Provincia di Trento

Attualmente il Decreto ministeriale n. 5046/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", è in fase di recepimento da parte della Giunta provinciale, pertanto gli impegni che vengono applicati in Provincia di Trento sono quelli del Decreto stesso con le seguenti disposizioni transitorie:

1. allo stato attuale la lettera a) comma 1 dell'articolo 9 del Decreto 5046/2016, prevede il divieto di utilizzazione agronomica dei liquami su terreni con pendenza media superiore al 10%. Le caratteristiche territoriali della Provincia Autonoma di Trento presentano generalmente pendenze superiori proprio nei terreni agricoli nei quali si pratica la zootecnia. In attesa del recepimento del Decreto 5046/2016 nella campagna dei controlli 2017, si applica quanto previsto dal Piano di Risanamento delle Acque, il quale prevede la possibilità di spandere effluenti zootecnici su terreni con pendenze superiori al 10% purché non si manifestino fenomeni di ruscellamento.

2. In Provincia di Trento il settore zootecnico è rappresentato prevalentemente da aziende di piccole e medie dimensioni meno competitive rispetto alle aziende di pianura che tuttavia rivestono un ruolo fondamentale per la tutela del territorio ed il mantenimento del paesaggio montano. Tali aziende che adottando un'alimentazione del bestiame meno forzata e praticano per diversi mesi all'anno il pascolamento, hanno un impatto minore sull'ambiente rispetto a quelle di grandi dimensioni e la produzione di effluenti zootecnici è inferiore.

In stalle con tali caratteristiche dimensionali viene utilizzata lettiera di paglia, segatura e foglie da stame, che rendono l'effluente solido ed asciutto e in già avviata fase di compostaggio con minima produzione di liquame.

Tutti questi fattori accanto ad un corretto rapporto UBA/HA mediamente non superiore a 2,3, contribuiscono al conseguimento di un bassissimo impatto ambientale rispetto al Requisito Minimo Fertilizzanti. Tali aziende inoltre, assicurano un ottimo livello di mantenimento del territorio rendendo produttivi anche i terreni con pendenza maggiore e di difficile utilizzazione praticando

tecniche come lo sfalcio manuale dei prati che in altre realtà zootecniche più intensive sono state abbandonate.

Pertanto, anche per l'annualità 2017, in virtù del loro elevato valore ambientale, vengono esonerate dall'impegno dell'obbligo relativo allo stoccaggio degli effluenti, le aziende con consistenza zootecnica fino a 5 UBA.

Al fine del calcolo dell'assolvimento dell'impegno, nelle aziende che utilizzano la tecnica dell'allevamento su lettiera permanente con stabulazione protratta per almeno quattro mesi, i volumi della lettiera sono computati quali volumi utili di stoccaggio.

Descrizione degli impegni.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti viene applicato il Codice di buona pratica agricola istituito a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e dal Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- 1) obblighi amministrativi
- 2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- 3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- 4) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

1) obblighi amministrativi:

- a. devono presentare la comunicazione secondo quanto previsto dal DM n.5046 del 25 febbraio 2016 le aziende zootecniche che ricadono in zona non vulnerabile e che producono e/o utilizzano in un anno più di 3000 Kg di N al campo da effluenti zootecnici.
- b. relativamente all'impegno che prevede il documento di accompagnamento al trasporto per le aziende che movimentano stallatico all'interno della propria azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- c. devono presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) le aziende dotate di bio digestore che producono e utilizzano ai fini agronomici il digestato, le aziende che devono presentare un'autorizzazione integrata ambientale prevista per allevamenti intensivi, le aziende di bovini che hanno una consistenza media annua maggiore a 500 UBA, .

Deroga: Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria (deliberazione n. 685 di data 5 maggio 2017). Attualmente il Decreto ministeriale n. 5046/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", è in fase di recepimento da parte della Giunta provinciale, pertanto l'assolvimento degli impegni a) b) e c) trovano riferimento nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. "Approvazione del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti" e dal Piano di Risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare:

Gli obblighi amministrativi a) e c) si ritengono assolti, al fine della presente disposizione, con la presentazione delle domanda di aiuto/pagamento delle misure a superficie ed animali del Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 in quanto le stesse contengono parte delle informazioni

dei fascicoli aziendali, che costituiscono gli elementi minimi necessari per i successivi controlli. Ciò anche in attuazione dei processi di semplificazione previsti dal DM 5046/2016.

2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti: si fa riferimento agli impegni previsti dagli artt 11 e 12.8 lettera b) del DM. N. 5046 del 25 febbraio 2016.

Deroga: Per l'annualità 2017, vengono esonerate dall'obbligo n.2) le aziende con consistenza zootecnica fino a 5 UBA.

Al fine del calcolo dell'assolvimento dell'impegno nelle aziende che utilizzano la tecnica dell'allevamento su lettiera permanente con stabulazione protratta per almeno quattro mesi i volumi della lettiera sono computati quali volumi utili di stoccaggio.

3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti: il massimale da rispettare è di 340 Kg di N/ha/anno.

4) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Si precisa che fino ad approvazione da parte della Provincia di Trento del provvedimento di recepimento del DM 5046 del 25 febbraio 2016 le norme trovano riferimento nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. "Approvazione del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti" e dal Piano di Risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 12 giugno 1987, n. 5460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Normativa provinciale di riferimento

Con deliberazione n. 320 del 2 marzo 2015 sono state adottate le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".

Con la delibera n. 369 del 9 marzo 2015 sono state adottate le "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".

Deliberazione della Giunta Provinciale del 3 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014. Controlli funzionali delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari realizzati dopo il 26 novembre 2016".

Deliberazione della Giunta Provinciale del 10 febbraio 2017 n. 228 avente ad oggetto: "Approvazione delle "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ai sensi della Misura A.5.6 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

- a) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.
- b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."
- c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- d) Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM 2490 del 25 gennaio 2017.